

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1989

### Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari

ONOREVOLI SENATORI. — Da molti anni, per garantire la necessaria copertura degli organici del personale sanitario degli istituti e dei servizi penitenziari, previsti dalle tabelle A e D allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740 (330 posti, di cui 325 posti di medico incaricato e 5 posti tra farmacisti e veterinari), l'Amministrazione penitenziaria è costretta ad affidare incarichi provvisori a medici, farmacisti e veterinari.

A causa della estrema precarietà del rapporto che si instaura con l'Amministrazione penitenziaria, molti sanitari provvisori lasciano l'incarico loro affidato.

Ciò determina la perdita, per l'Amministrazione, delle professionalità acquisite dai predetti sanitari nello specifico e delicato settore

penitenziario, nonché avvicendamenti di personale sanitario, con conseguenti ripercussioni negative sul funzionamento del servizio sanitario degli istituti e dei servizi penitenziari.

Inoltre, il perpetuarsi di una tale situazione evidenzia discriminazioni tra due categorie di personale che, con un diverso *status*, svolgono però le stesse funzioni. Il malcontento che inevitabilmente ne deriva per i sanitari provvisori non può certamente giovare all'ottimale perseguimento delle finalità trattamentali dei detenuti e degli internati, non soltanto sotto il profilo sanitario.

Appare pertanto necessario provvedere alla regolarizzazione della posizione del personale sanitario provvisorio in questione, per eliminare una situazione anomala che svilisce la

dignità e la professionalità di una categoria di personale, il quale si distingue per l'elevato impegno profuso nella tutela della salute della popolazione penitenziaria e cioè di quella parte di cittadini sottoposti a misure privative della libertà.

A tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge, costituito da due articoli, in cui si prevede che i medici, i farmacisti ed i veterinari assunti in via provvisoria per coprire i posti vacanti negli organici di cui alle tabelle A e D allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, i quali prestino effettivo ininterrotto servizio senza demerito negli istituti o nei servizi penitenziari da almeno sei mesi, sono nominati, a loro domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, medici, farmacisti e veterinari incaricati, nei limiti dei posti fissati negli attuali organici (articolo 1).

Il provvedimento non comporta alcun aumento degli organici dei medici, farmacisti e veterinari incaricati previsti dalla legge n. 740 del 1970. Infatti, la nomina di cui sopra dovrà riguardare soltanto i medici, i farmacisti ed i veterinari che ricoprono provvisoriamente i posti resisi definitivamente vacanti (allo stato n. 205), ossia quei posti vacanti perchè privi di medico, farmacista o veterinario incaricato nominato ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 740 del 1970.

L'articolo 2 stabilisce l'immediata entrata in vigore della legge.

Inoltre l'attuazione del provvedimento non comporta oneri finanziari, poichè la spesa *pro capite* per i sanitari provvisori non differisce da quella per lo stesso personale incaricato.

Di conseguenza il provvedimento in questione non viene corredato della relazione tecnica.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I medici, i farmacisti ed i veterinari assunti in via provvisoria per coprire i posti vacanti degli organici di cui alle tabelle *A* e *D* della legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano effettivo ininterrotto servizio senza demerito da almeno sei mesi negli istituti e servizi penitenziari, sono nominati, a domanda, medici, farmacisti e veterinari incaricati, nei limiti dei posti stabiliti dagli attuali organici.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.